COMUNE DI PAU

PROVINCIA DI ORISTANO

"Paese dell'Ossidiana"

Via San Giorgio, 17 - 09090 PAU (OR) - Tel. 0783-939282
e-mail: protocollo@comune.pau.or.it- PEC: comune.pau@legalmail.it
http://www.comune.pau.or.it/

Prot. n. 5721 Pau, 20/11/2026

ORDINANZA N. 4 /2026

Oggetto: **Sospensione temporanea e circoscritta dell'attività venatoria per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, e contestuale istituzione del divieto di transito veicolare in occasione della manifestazione denominata *"FORESTAS INSIEME festival delle foreste"* del giorno 22 Novembre 2026.**

LA SINDACA

PREMESSO CHE:

- l'Agenzia Forestas (Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna) – Servizio Territoriale di Oristano, ha comunicato lo svolgimento della manifestazione denominata "FORESTAS INSIEME festival delle foreste", prevista per il giorno domenica 22 novembre 2026, dalle ore 09:00 alle ore 16:30, presso il compendio forestale di Pau, in località *"Beda Manca, Sennisceddu, Pramau la Pineta"*, meglio specificato nella planimetria allegata;
- l'evento prevede la partecipazione stimata di circa 1.000 persone (visitatori, escursionisti, famiglie, personale di servizio e organizzatori) che transiteranno e sosteranno nelle suddette aree;

CONSIDERATO CHE:

- il calendario venatorio regionale vigente per la stagione 2026/2027 consente, nella giornata di domenica 22 novembre 2026, l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree extraurbane e boschive limitrofe e circostanti i luoghi dell'evento (in particolare la caccia grossa al cinghiale in battuta/braccata);
- la compresenza simultanea, nelle medesime aree e lungo le fasce perimetrali, di un elevato numero di partecipanti alla manifestazione e di cacciatori armati determina una situazione di pericolo grave, concreto e attuale per l'incolumità fisica delle persone, non fronteggiabile esclusivamente con le distanze minime ordinarie previste dalla normativa vigente;
- inoltre, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'evento ed evitare interferenze tra il traffico ordinario e i partecipanti, si rende necessario interdire temporaneamente la circolazione veicolare lungo le strade di accesso e di collegamento interessate;
- risulta pertanto indispensabile e urgente adottare un provvedimento temporaneo e strettamente proporzionato al rischio, limitato alle sole fasce orarie e alle sole porzioni di territorio interessate dall'evento e dalle relative zone cuscinetto;

VISTI:

- La comunicazione dell'Agenzia Forestas, prot. n. 5717 del 19.11/2026, relativo al Preavviso art. 18 del TULPS, con allegata planimetria esplicativa e gli accorgimenti di sicurezza che l'organizzatore intende adottare durante l'evento;
- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Enti Locali - TUEL);

- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992);
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna);
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative;

ORDINA

Per il **giorno domenica 22 novembre 2026**, nella fascia oraria compresa **tra le ore 08:00 e le ore 17:30**:

1. Il divieto assoluto di esercizio dell'attività venatoria, in qualsiasi forma, limitatamente alle seguenti aree del territorio comunale (come meglio individuate nell'allegata planimetria, parte integrante del presente atto).
2. L'istituzione del divieto di transito veicolare lungo la strada "*Tressussa"*, dall'intersezione con la strada di *"Minda de Filixi"* e fino alla località "*Beda Manca".* Sono esclusi dal divieto di transito i veicoli dell'Agenzia Forestas e del personale addetto all'organizzazione e al servizio, e i mezzi di soccorso, di emergenza, delle Forze dell'Ordine, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) e della Polizia.
3. All'Agenzia Forestas, in qualità di ente organizzatore, di provvedere prima dell'inizio dell'evento:
   - all'apposizione di idonea e ben visibile segnaletica temporanea di avviso del divieto di caccia lungo i principali punti di accesso all'area interdetta, recante gli estremi della presente ordinanza;
   - alla collocazione della prescritta segnaletica stradale di divieto di transito e di preavviso di chiusura strada (conformemente al Codice della Strada), nonché al presidio dei varchi mediante proprio personale munito di dispositivi ad alta visibilità;
   - alla completa rimozione di tutta la segnaletica al termine della manifestazione

AVVERTE CHE

Per le violazioni al divieto di esercizio dell'attività venatoria si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, fatte salve le eventuali sanzioni penali previste dall'art. 650 c.p. e le sanzioni specifiche previste dalla L. 157/1992 e dalla L.R. 23/1998.

Per le violazioni al divieto di transito veicolare si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune.

La trasmissione immediata del presente atto, per quanto di competenza, vigilanza e diffusione:

- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Oristano;
- Alla Questura di Oristano;
- Alla Stazione Carabinieri di Ales;
- Al Comando Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) di Ales;
- All'Agenzia Forestas – Servizio Territoriale di Oristano;
- Alle Compagnie di caccia grossa e Associazioni Venatorie operanti nel territorio comunale.

LA SINDACA

Dott.ssa Alessia Valente

ALESSIA
VALENTE
20.11.2026
09:26:52
GMT+01:00